




LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

La notifica dell'atto in formato .doc è valida?

Autore: Redazione | 28/06/2017



La notifica dell'atto avvenuta con estensione .doc invece che .pdf non ne comporta la nullità in quanto il contenuto è giunto a conoscenza del destinatario.

Buone notizie per gli avvocati più distratti che, nell'effettuare la **notifica dell'atto processuale tramite Pec** (posta elettronica certificata), allegano il “**file word**” (ossia in formato **.doc**) e non il **pdf**. Secondo infatti una recente sentenza della Cassazione **[1]**, la notifica è ugualmente valida in quanto la stessa ha raggiunto il proprio scopo, arrivando al destinatario.

In particolare la Corte sottolinea che l'irritualità della notifica di un atto (nella specie un controricorso in cassazione) a mezzo di Pec, non ne comporta la nullità se la consegna telematica con estensione **.doc** anziché in formato **.pdf**, ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale **[2]**. In buona sostanza, **la notifica dell'atto in formato .doc è valida**.

La notifica tramite Pec

L'utilizzo della posta elettronica certificata come mezzo per le notifiche è valido e possibile, ad ogni effetto di legge, a partire dal 24 maggio 2013 **[3]**.

L'avvocato può notificare in proprio gli atti processuali o giudiziali avvalendosi degli strumenti telematici nonostante il fatto che, in alcuni uffici giudiziari (v. Cassazione o Giudice di Pace) non sia ancora partito completamente il **processo civile telematico (Pct)**. La normativa, insomma non pone alcun limite a riguardo e la notifica tramite Pec è valida anche in relazione ai giudizi da instaurare dinanzi a tali autorità giudiziarie.

La notifica con Pec del file .doc non convertito in pdf

Come abbiamo anticipato in apertura, secondo la Cassazione, **la notifica dell'atto in formato .doc è valida**.

Nel caso in cui - si legge nel provvedimento in commento - l'atto processuale, notificato con Posta elettronica certificata, sia un file con estensione **.doc** - ossia il documento originale redatto con il programma **Office Word**, prima della

conversione in formato pdf - lo scopo di mettere a conoscenza la controparte del relativo contenuto si deve ritenere senz'altro raggiunto quando la controparte si costituisce. La costituzione in giudizio dimostra appunto che il file - sebbene in formato .doc - è stato "aperto" e letto. Dunque non vi è alcuna lesione del diritto di difesa.

Note

[1] Cass. sent. n. 15984/17. **[2]** Cass. S.U. sent. n. 7665/2016, S.U. sent. n. 11383/2016. **[3]** La disciplina di attuazione delle varie norme che, avevano previsto tale possibilità, è contenuta nel decreto ministeriale del 3 aprile 2013 n. 48 «Regolamento recante modifiche al Dm n. 44/2011 concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione».